



Il Ministro dello Sviluppo Economico

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261: *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n.58: *“Attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”* ed, in particolare, gli articoli 5 (*licenza individuale*) e 6 (*autorizzazione generale*);

VISTA la legge 4 agosto 2017, n.124: *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*, con la quale è stato tra l'altro abrogato l'art.4 (*Servizi affidati in esclusiva*) del sopracitato decreto legislativo n. 261/1999, che affidava al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice stradale ed ha previsto che tali servizi possano essere svolti anche da operatori postali privati tramite una *“licenza individuale”* speciale;

VISTO l'articolo 15 (*Contributi*) dello stesso decreto legislativo 261/1999 che dispone che i titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale sono tenuti a rimborsare le relative spese amministrative di istruttoria e per controlli;

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.129/15/CONS di approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 recante *“Disciplinare delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”* ed in particolare l'articolo 13 (*Contributi per l'istruttoria, i controlli e le verifiche*);

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.77/18/CONS del 20 febbraio 2018 di approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018: *“Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di*





notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)” ed, in particolare, l’articolo 7 (Contributi);

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20 aprile 2000 recante “*Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l’offerta al pubblico dei servizi postali*” ed, in particolare, l’articolo 7 per effetto del quale “*La rivalutazione dei contributi è disposta ogni due anni secondo il tasso programmato d’inflazione*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2019 recante “*Rivalutazione dei contributi per licenze speciali, licenze individuali ed autorizzazioni generali dovuti dagli operatori per l’offerta al pubblico di servizi postali per l’anno 2019*”, con il quale sono stati rivalutati i contributi dovuti dagli operatori postali privati per tale anno;

CONSIDERATO che con il sopracitato decreto del 25 febbraio 2019 si è provveduto all’aggiornamento dei contributi in questione unicamente per il 2019 e non anche per l’anno 2020 in quanto per tale anno non era ancora disponibile il tasso programmato di inflazione;

CONSIDERATO che l’attuale disponibilità del tasso programmato di inflazione relativo solo all’anno 2020 e fissato allo 0,8% consente pertanto di provvedere alla rivalutazione dei contributi unicamente per tale anno, non essendo quindi possibile disporre detta rivalutazione “*ogni due anni*” in attuazione del più volte menzionato articolo 7 del decreto interministeriale del 20 aprile 2000 e che pertanto occorre provvedere all’aggiornamento dell’importo del contributo per l’anno 2020 secondo la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2019, ovvero maggiorando dello 0,8% l’importo dei contributi per il 2019 stabiliti dal già menzionato D.M. 25 febbraio 2019;

DECRETA

Art.1 *Rivalutazione*

1. Per l’anno 2020

- a) il contributo per l’istruttoria delle licenze individuali e quello per le richieste di modifica, estensione, riduzione o variazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, sono fissati rispettivamente, in euro 637,00 e in euro 126,00;
- b) il contributo per l’istruttoria delle licenze speciali di cui all’articolo 7 del decreto 19 luglio 2018 e quello per le richieste di modifica, estensione, riduzione o variazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto 20 aprile 2000, citati nelle premesse, sono fissati rispettivamente in euro 637,00 e in euro 126,00;





- c) il contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti delle licenze individuali di cui all'articolo 2 del decreto 20 aprile 2000, citati nelle premesse, è fissato in euro 319,00;
- d) il contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti delle licenze speciali di cui all'articolo 7 del decreto 19 luglio 2018 e all'articolo 2 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, è fissato in euro 319,00;
- e) i contributi per l'istruttoria delle autorizzazioni generali e per le richieste di modifica, estensione, riduzione o variazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto 20 aprile 2000 citato nelle premesse, sono fissati, rispettivamente, in euro 319,00 e in euro 126,00;
- f) il contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti delle autorizzazioni generali di cui all'articolo 4 del decreto 20 aprile 2000, citato nelle premesse, è fissato in euro 319,00;

Art. 2
Contributo unico

1. Gli operatori titolari sia di licenza individuale sia di licenza speciale sia di autorizzazione generale sono tenuti al pagamento di un solo contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti;

Art. 3
Modalità di versamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) versamento su conto corrente postale n.3338588 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo;
 - b) con bonifico bancario o postale indicando le coordinate bancarie in formato IBAN del conto da accreditare IT89C0760114500000003338588, la causale del versamento ed il codice fiscale del versante.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 2569, art.14.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico e della pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

5 MAR. 2020

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

*Il Ministro dello
sviluppo economico*

